

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI POST-COLLAUDO AL-
LE CASE PER LAVORATORI (GESCAL) IN S. MICHELE SALEN-
TINO (Ex Cant. 1483/L. -

- Importo al netto di ribasso - L. 1.743.500 -
- IMPRESA: Geom. Antonio Benito Cocciolo & BRINDISI
- Repertorio N. 4732

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantasei, addì *otto*
del mese di marzo in Brindisi e nella
Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi-via Gian Battista Casi-
miro n.17.-

Innanzi a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, Diret-
tore Generale dell'Istituto predetto autorizzato, con
delibera n. 347 in data 12.11.1955 dal Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei con-
tratti relativi alle costruzioni nell'interesse
dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt: 151 e 153
del T.U. approvato con R.D. 28.4.1938, n. 1165 ri-
chiamati in vigore dalla Legge 2.7.1949, n. 408 art.
8, si sono personalmente costituiti:

1°)-Il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giusep-

18 MAR. 1966

Registrato a Brindisi li

Mod. 1 Vol.

al N. 544

Esate lire

IL DIRETTORE DI 2° CL.
[no illeggibile]

pe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire. -

2°)- Il Sig. Geom. Benito Antonio Cocciolo, nato il 7 gennaio 1936 a Brindisi ed ivi residente alla via Romolo n. 111 Titolare dell'Impresa edile omonima. -

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale- funzionario rogante- sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni, giusta l'art. 48 della vigente Legge notarile del 13 febbraio 1913, n. 89. -

SI PREMETTE

A)-CHE la Gestione Case per Lavoratori con convenzione del 21.7.1964, ha affidato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, l'incarico di Stazione Appaltante per la esecuzione delle opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fabbricati costruiti dalla Gestione INA-CASA nel 1° e nel 2° Settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle zone di competenza. -

B)-CHE con deliberazione del 30.6.1964 n. 1149, que-

ste Istituito accettava l'incarico di eseguire le opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fabbricati costruiti dalla Gestione INA-Casa nel 1° e nel 2° settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle condizioni e con le modalità contenute nella citata convenzione.-

C)-CHE il Consiglio di Amministrazione-Gestione Speciale GESCAL- di questo Istituto, con delibera n. 7/b del 12.10.1964 ha approvato la perizia per lavori post-collaudo alla palazzina case per lavoratori in S. Michele Salentino- ex Cant. 1481/L - dell'importo di L. 1.902.317, a norma della succitata convenzione stipulata tra la GESCAL e l'IACP, di cui L. 1.745.245 a base d'asta.-

D)-CHE i lavori dovranno essere eseguiti in conformità di quanto precisato nella suddetta perizia.

E)-CHE l'appalto di dette opere è di esclusiva competenza di questo Istituto.-

F)-CHE disposta la licitazione privata per l'appalto dei succitati lavori e fissato l'esperimento al giorno 9 febbraio 1966, ad ore 10,30, si inviava inviti di partecipazione a n. 16 Imprese come da raccomandata n. 581 del 24.1.1966 (Alegato n. 1)-

G)-CHE la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte era stata fissata ad ore

diciotto dell'8 febbraio 1966.-

H)-CHE esperita la detta licitazione privata in data 9.2.1966, come da relative verbale (Allegato n. 2), i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati alla Impresa Benito Antonio Cecciole di Brindisi col ribasso d'asta di L. 0,10% (lire zero e centesimi dieci per cento).-

I)-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto (Allegato n. 3) e delle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

TUTTO CIO' PREMESSO -le costituite parti conven-
gono quanto segue:

ART. 1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati tutti controfirmati dal Sig. Benito Antonio Cecciole, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Benito Antonio Cecciole"

" IMPRESA".-

ART. 2°)- In virtù dell'art. 99, ultimo comma del

Regolamento di contabilità di Stato approvato con R.D. 23 Maggio 1924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962 n. 1063. -

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata. -

ART. 3°) - Il Com.te Ubaldo Vallarino nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede alla Impresa Benito Antonio Cocciolo di Brindisi la quale accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori post-collauda alle Case per Lavoratori in S. Michele Salentino - ex Cant. 1483/L, giusta perizia redatta dall'Ufficio Tecnico di questo Istituto, ed approvata dal Consiglio di Amministrazione - Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto - con delibera n. 7/b in data 12.10.1964 per l'importo complessivo di L. i. r. e

1.902. 317 (Lire Unmilionenovecentoduemilatrecen-
todiciassette)- di cui £. 1.745.245(Lire Unmilio-
nesettecentoquarantacinquemiladuecentoquarantacin-
que) a base d'asta che, per effetto del ribasso di
£. 0,10% (Lire zero e centesimi dieci per cento)
sui prezzi della perizia, si riducono a £. 1.743.500-
(Lire Unmilionesettecentoquarantatre milacinquecento)-

ART. 4°)- Si conviene che tutti i pagamenti in di-
pendenza dell'appalto di cui al presente contratto,
saranno effettuati con versamenti di acconto in ba-
se agli stati di avanzamento da compilarsi giusta
quanto dispone l'art. 5 del Capitolato Speciale di
Appalto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Isti-
tuto per eventuale ritardo nei pagamenti suddetti,
anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i
termini previsti dalla vigente legislazione sui la-
vori pubblici dovendosi ritenere per espressa pat-
tuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.

ART. 5°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli
obblighi contrattuali la Impresa Benito Antonio
Cocciolo presta la cauzione di £. 87.175 (Lire
ottantasettemilacentosettantacinque) come previsto
dall'apposito Capitolato Speciale mediante versa-
mento in contanti, con reversale n. 102 in data

4 marzo 1966, al Banco di Napoli-Filiale di
Brindisi-Tesoriere dell'Istituto.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine
degli effetti del presente contratto.-

ART. 6°)- Per tutto quanto riguarda la designazione,
forma e dimensione delle opere, qualità e provenien-
za dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da
tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per
l'ultimazione dei lavori e relativa penale, visita
di collaudatori ed in genere per tutta quanto ri-
guarda la esecuzione delle opere oggetto del pre-
sente contratto e gli oneri, gli obblighi e respon-
sabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo
a quanto disposto dall'allegato Capitolato Specia-
le e per quanto in detto Capitolato Speciale even-
tualmente non considerato, al Regolamento Generale
sulla contabilità dello Stato ed al nuovo Capitola-
to Generale per le opere di competenza del Ministe-
ro dei Lavori Pubblici.-

ART. 7°)- L'Impresa dichiara di aver preso perfetta
conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle
condizioni locali delle cave e dei materiali, non-
chè di tutte le circostanze generali e particolari
che possano influire sulla determinazione dei prez-
zi che rimangono fissi ed invariati.-

ART. 8°)- Per tutti i rapporti con l'Istituto la
Impresa elegge il proprio domicilio presso la Se-
greteria del Comune di Brindisi .-

ART. 9°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre le
spese relative alla licitazione ed al presente con-
tratto per diritti di segreteria, scritturazione e
registrazione di atti ed ogni altro inerente anche
l'Imposta Generale sull'Entrata-senza diritto a
rivalsa- a qualsiasi titolo corrisposta, nonché
le imposte di consumo, anche se stabilite e accre-
sciute posteriormente alla stipulazione del presen-
te contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia
ordinarie che straordinarie vigenti e future, fatte
salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste
a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari e
dalle Leggi 28.2.1949, n. 43; 26 novembre 1955, nu-
mero 1148; 14 febbraio 1963 n. 60 e 11 Ottobre 1963,
n. 1471; in quanto applicabili.-

Ove prima della liquidazione definitiva delle som-
me dovute all'appaltatore, quest'ultimo non abbia
documentato o non documenti l'assolvimento di tut-
ti gli oneri a suo carico, previsti nel presente
articolo, l'Istituto avrà facoltà di provvedere di-
rettamente all'estinzione di essi per conto dello
appaltatore, imputandone il relativo importo sulle

somme ancora dovute a quest'ultimo.-

ART. 10°)- Per il combinato disposto degli articoli 5, 23 lettera I e 33 della Legge 14 febbraio 1963, n. 60 e art. 16 del Regolamento di attuazione della Legge predetta approvato con D.P.R. 11 Ottobre 1963, n. 1471 il presente contratto viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento della imposta minima fissa.-

Le parti rinunciano col mio consenso alla lettura degli allegati.-

A richiesta io Funzionario rogante, ho ricevuto e stipulato il presente contratto scritto da persona di mia fiducia su fogli tre e propriamente su facciate otto e righe sedici sino a questo punto della nona facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alle loro volontà.-

F.to : Ubaldo Vallarino ;

" : Benito Antonio Cocciolo ;

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .

